

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DI FACILITAZIONI O DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO
DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI
DESTINATI A SEDE DEI CONSIGLI NOTARILI
OVVERO DEGLI ALTRI ORGANISMI ISTITUZIONALI
O RAPPRESENTATIVI DEL NOTARIATO

art. 5, lettera «e» dello Statuto

Art.1

1. La Cassa può concedere contributi, sia per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili di proprietà di terzi, destinati a sede dei Consigli notarili o degli altri organi istituzionali o rappresentativi del notariato, sia sotto forma di riduzione del canone per gli immobili di sua proprietà locati a sede degli organi di cui sopra.
2. L'ammontare della contribuzione o della riduzione viene annualmente determinata dal Consiglio di amministrazione, in misura percentuale, fino ad un massimo del 25% sull'entità del canone.

Art. 2

Le disposizioni previste dal presente regolamento si applicano ai contratti in corso relativi ad immobili di proprietà della Cassa a partire dal momento del loro rinnovo, ferme restando fino a quel momento le condizioni di locazione già deliberate dall'organo amministrativo della Cassa.
